

Codice A1706B

D.D. 11 novembre 2020, n. 787

Emergenza epidemiologica COVID-19. Modifica della D.D. n. 351 del 4.6.2020. Indicazioni procedurali per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in modalità formazione a distanza (FAD).



ATTO DD 787/A1706B/2020

DEL 11/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Modifica della D.D. n. 351 del 4.6.2020. Indicazioni procedurali per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in modalità formazione a distanza (FAD).

Premesso che:

- con D.G.R. n. 44-645 del 24.11.2014, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012 e in applicazione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 – Adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha approvato le disposizioni procedurali relative al sistema di formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, finalizzato al rilascio ed al rinnovo dei certificati di abilitazione rispettivamente all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- con D.D. n. 224 del 13.4.2015 del Settore Servizi alle Imprese della Direzione Agricoltura, come integrata dalla D.D. n. 568 del 17.9.2015 del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura, sono state approvate, tra l'altro, le modalità operative per lo svolgimento dei corsi finalizzati al rinnovo dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- in base a tali disposizioni, il rilascio ex novo del suddetto certificato di abilitazione è subordinato ad un esame, preliminarmente al quale gli interessati hanno l'obbligo di frequentare uno specifico corso di formazione, strutturato in un modulo base di 20 ore comune a tutte le figure e un modulo specifico di 8 ore per consulenti e distributori, entrambi realizzabili anche in modalità di formazione a distanza (FAD);
- per entrambi i moduli, sono autorizzati all'erogazione della formazione Enti od Organizzazioni pubblici o privati in possesso di accreditamento rilasciato dalla Regione Piemonte (macrotipologia C – formazione continua per occupati) oltre che per la tipologia FAD, in caso di

utilizzo di tale modalità formativa;

- il rinnovo del certificato di abilitazione, che ha validità di 5 anni, è anch'esso subordinato ad un esame, preliminarmente al quale gli interessati hanno l'obbligo di frequentare corsi di formazione o seminari di valore equivalente a 12 crediti formativi;

Considerato che:

- con Delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarazione valida per sei mesi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento;
- a seguito delle misure emergenziali conseguentemente adottate, il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura, con D.D. n. 351 del 4.6.2020, ha fornito le indicazioni procedurali per la realizzazione in modalità FAD delle attività formative funzionali al rilascio delle suddette abilitazioni, determinandone l'efficacia a tutta la durata dell'emergenza epidemiologica;
- con Delibera del 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, termine ulteriormente portato al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;
- l'articolo 1, comma 9, lettera s) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»), stabilisce che a far data dal 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, al di là di alcune testuali eccezioni, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;

Visto l'articolo 224, comma 5 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), a norma del quale la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle Regioni ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Dato atto che, attualmente, non sono invece disposte proroghe alla validità dei certificati in scadenza nel corso del 2021 e che pertanto, in particolare per i certificati emessi da Regione Piemonte in scadenza nei primi mesi del 2021, i corsi di formazioni necessari al loro rinnovo dovranno tenersi entro i prossimi mesi;

Tenuto conto che:

- il perdurare dello stato di emergenza ha reso obbligatoria, per gli Enti di formazione, l'adozione di specifici Protocolli di Sicurezza, in molti casi di complessa applicabilità, soprattutto per la difficoltà di reperire aule di dimensioni sufficienti a garantire le necessarie distanze interpersonali;
- in ragione delle suddette difficoltà, alcuni tra gli Enti autorizzati ad erogare la formazione obbligatoria in tale materia, hanno chiesto all'Amministrazione regionale di avviare in modalità di formazione a distanza (FAD) anche i corsi funzionali al rinnovo delle abilitazioni, come risulta dalla documentazione agli atti degli Uffici;
- le disposizioni procedurali contenute nella D.G.R. n. 44-645 del 24.11.2014 attualmente non escludono la possibilità di adottare tale metodologia didattica per i corsi di rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla

consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, pur non prevedendola espressamente;

- i provvedimenti nazionali da ultimo assunti a seguito dell'aggravarsi del rischio epidemiologico, rendono opportuna l'adozione di ogni misura utile al proseguimento in sicurezza delle attività formative, a maggior ragione quando funzionali all'attività di filiere produttive indispensabili, quale quella agricola;

Ritenuta pertanto la necessità:

- di modificare la D.D. n. 351 del 4.6.2020, applicando anche alle attività formative necessarie per il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari le indicazioni procedurali dalla stessa adottate per la realizzazione in modalità FAD delle attività formative funzionali al rilascio delle stesse, riportate nell'Allegato 1 al provvedimento;
- di limitare la suddetta estensione alle attività formative funzionali al rinnovo delle abilitazioni emesse dalla Regione Piemonte tra il 1 gennaio 2015 ed il 30 giugno 2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

Dato atto che lo stesso non determina oneri a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001; visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23; visto il D.Lgs. n. 33 / 2013 e s.m.i.;

DETERMINA

- di modificare la D.D. n. 351 del 4.6.2020, applicando anche alle attività formative necessarie per il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le indicazioni procedurali dalla stessa adottate per la realizzazione in modalità FAD (Formazione a distanza) delle attività formative funzionali al rilascio delle stesse, riportate nell'Allegato 1 al provvedimento.
- di limitare la suddetta estensione alle attività formative funzionali al rinnovo delle abilitazioni emesse dalla Regione Piemonte tra il 1 gennaio 2015 ed il 30 giugno 2016.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 nonché sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente"; ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013.

L'Estensore

Sergio DE CARO

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Elena Russo